

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 260 del TFUE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione della sentenza del 13/11/2008, C-46/07. Con tale pronunciamento la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione dell'art. 141 TCE sulla parità di retribuzione fra uomini e donne, per aver adottato un sistema pensionistico il quale, al combinato disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della Legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, prevede che le lavoratrici dipendenti dell'amministrazione pubblica, coperte dal regime INPDAP, abbiano diritto di accedere alla pensione con il 60° anno di età, laddove gli uomini, ammessi allo stesso regime, possono accedere al pensionamento solo compiuti i 65 anni. Pertanto, le donne risulterebbero destinatarie di un trattamento retributivo (intesa la pensione come una retribuzione differita) più favorevole rispetto a quello riservato agli uomini. Di conseguenza, la Repubblica italiana deve adoperarsi per rimuovere le discriminazioni rilevate nella sentenza stessa. Al riguardo, l'Italia ha adottato il Decreto Legge n. 78 dell'1/7/09 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini”, convertito dalla Legge 3/8/09, n. 102. Tramite tali interventi normativi, è stato realizzato un innalzamento “graduale” dell'età pensionabile delle lavoratrici ammesse al regime INDAP, per adeguarla a quella prevista per i lavoratori ammessi al medesimo regime, con la completa equiparazione fra le due categorie fissata al 2018. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non adeguate le misure suddette, in quanto la realizzazione compiuta dell'equiparazione del trattamento pensionistico veniva differita al 2018 e non realizzata nell'immediatezza: in proposito la Corte ha citato la sentenza Smith del 28/9/1994, C-408/92, con la quale si è affermato, in riferimento all'esigenza di elevare l'età pensionistica delle donne ai fini dell'equiparazione agli uomini, che non sono tollerati provvedimenti transitori destinati a ridimensionare gli effetti svantaggiosi derivanti da tale uniformazione (ridimensionamento che sicuramente sarebbe riscontrabile con riguardo ad un regime di uniformazione “graduale”). Ha poi menzionato la sentenza C-28/93 del 28/9/1994 (Van den Acker), con la quale si è stabilito che – in caso di realizzazione meramente “graduale” dell'equiparazione, fra i sessi, dell'età pensionistica – l'assetto normativo definitivo si sarebbe dovuto applicare, retroattivamente, fino alla stessa sentenza della Corte UE che denunciava la discriminazione vigente.

Stato della Procedura

IL 3/6/10 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 260 TFUE. L'Italia ha emanato la Legge 30/7/10 n. 122, che ha convertito il D. L. 31/5/10 n. 78. Nell'ambito degli emendamenti contenuti nella Legge di conversione è compreso l'art. 12 co. 12 sexies, che ha modificato l'art. 22 ter del D. L. 1/7/2009 (convertito con L.102/2009) nel senso di anticipare all' 1/1/2012 l'equiparazione completa dell'età pensionabile dei dipendenti pubblici INDAP.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari in termini di diminuzione delle spese previdenziali, stante l'anticipazione, all'1/1/2012, della riforma di innalzamento dell'età pensionabile delle donne dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, in quanto ammesse al regime INPDAP.

Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.

“Ostacoli all’importazione dei ricevitori radio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta all’Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l’art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.

In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all’art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d’uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi UE e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l’impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell’oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell’art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L’articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l’immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell’igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell’intenzione di eliminare le norme contestate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, let. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduca una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano e fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, tale disposizione prevede che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri del prodotto in questione non possono accedere al mercato italiano, in quanto la loro merce, pur rispettando i requisiti esigiti dalla direttiva comunitaria 98/83/CE e quindi risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE introduca misure di controllo della qualità dell’acqua, più rigorose in ogni caso, contraddire i principi fondamentali sanciti dai Trattati, fra i quali ricorre, appunto, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che, in quanto l’ordinamento italiano lederebbe, sul punto, il principio predetto, esso confligge con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - come condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata, già a livello di progetto, alla Commissione europea, per una valutazione preliminare di compatibilità con il diritto comunitario.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno inserito nella L. Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, nel senso di abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione rileva che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l’apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un’autorizzazione, quale condizione per l’immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l’operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l’esborso di somme proporzionate alle spese “necessarie” all’ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza.

Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro” se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2008 è stato notificato un Ricorso presentato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4038	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci).	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C- 565/08	No	Stadio invariato